



IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile

Il GOP, Dott.ssa Maria Angela Caputo, nominata in supplenza della Dott.ssa Assunta Cardamone, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti del procedimento n. 4718/2014 r.g., a cui è riunito il procedimento n. 4864/2015 r.g., osserva:

Che, con ordinanza motivata datata 05.03.2025, il Presidente di Sezione, Dott. Corrado Bonanzinga, disponeva che le parti esperissero un *"tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 28/2010, con onere d'impulso a carico della parte più diligente"*, da attivarsi entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione della citata ordinanza, a pena d'improcedibilità dell'azione;

Che anche l'esperimento del procedimento di mediazione demandata dal Giudice è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 *quater* del D. Lgs. n. 28/2010;

Che anche la mediazione demandata dal Giudice dev'essere partecipata da tutte le parti (necessarie), a pena d'improcedibilità della domanda, in quanto la natura stessa della mediazione richiede il contatto diretto tra le parti per poter addivenire ad una soluzione concordata;

Rilevato che nel giudizio *de quo* la mediazione delegata è invece stata attivata dall'attrice *Parte_1* (resasi parte più diligente) nei soli confronti della convenuta *Controparte_1* (già *Parte_2*) e non anche nei confronti dei responsabili civili (litisconsorti necessari);

Rilevato che l'omessa proposizione della procedura di mediazione delegata anche nei confronti dei responsabili civili è stata tempestivamente eccepita dalle altre parti all'udienza del 09.10.2025;

Ritenuto tuttavia che le spese processuali, ivi incluse quelle del procedimento di mediazione (peraltro non documentate in atti), vadano integralmente compensate, in considerazione del fatto che l'attivazione del procedimento di mediazione era stato posto dal Giudice a carico di tutte le parti

PQM

Dà atto della mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata da parte dell'attrice *Parte_1* (che si era resa parte più diligente) nei confronti di tutte le parti convenute, essendo stata la procedura di mediazione proposta nei soli confronti della *Controparte_1*

[...] (già *Parte_2*) e non anche nei confronti dei responsabili civili (litisconsorti necessari), e, conseguentemente, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Compensa tra le parti le spese processuali.

Messina, lì 10/11/2025

IL GOP (nominato in supplenza)

(dott.ssa Maria Angela Caputo)